

REGOLAMENTO DI PRESTITO

ART. 1

Condizioni generali

Le biblioteche del Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Udine erogano il servizio di prestito e consultazione.

Il servizio fornisce supporto alla ricerca scientifica e all'attività didattica, nonché alle esigenze di studio e ricerca della comunità universitaria e di utenti esterni ad essa.

ART. 2

Destinatari

Il servizio è fornito agli utenti del Sistema bibliotecario d'Ateneo che si suddividono in:

- comunità universitaria, come definiti dal Titolo II dello Statuto dell'Università degli studi di Udine;
- utenti esterni iscritti al Sistema bibliotecario d'Ateneo.

ART. 3

Prestito, rinnovo e prenotazione

Il numero di volumi e la durata del prestito variano secondo le categorie di utenti:

- comunità universitaria: massimo 20 volumi per 30 giorni;
- utenti esterni: massimo 5 volumi per 30 giorni.

Il prestito è personale; può essere effettuato da una persona diversa dall'interessato solo se munita di delega, di un proprio documento identità e di un documento di identità del richiedente (anche in fotocopia).

Il prestito può essere rinnovato più volte fino ad un massimo di 365 giorni (un anno).

Il rinnovo può essere effettuato direttamente accreditandosi nel catalogo del Sistema bibliotecario d'Ateneo oppure presso il Servizio prestiti di ciascuna biblioteca, anche telefonicamente, e a condizione che:

- il prestito da rinnovare non sia già scaduto;
- il materiale non sia stato prenotato da altro utente;
- l'utente non abbia ritardi nella restituzione di altro materiale bibliografico.

La prenotazione del materiale già in prestito può essere effettuata direttamente accreditandosi nel catalogo del Sistema bibliotecario d'Ateneo oppure presso il Servizio prestiti di ciascuna biblioteca, anche telefonicamente. La prenotazione rimane valida per 3 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data di restituzione del materiale richiesto.

In caso di necessità il Direttore della Biblioteca o un suo incaricato può chiedere la restituzione del materiale anche prima che il prestito sia scaduto.

ART. 4

Restituzione del materiale

Il materiale bibliografico va restituito nella stessa biblioteca in cui è stato prelevato. Della restituzione fa fede la ricevuta della biblioteca.

In caso di ritardo nella restituzione l'utente viene escluso dai servizi presso tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario d'Ateneo fino ad avvenuta regolarizzazione della sua posizione.

In caso di mancata restituzione dopo 90 giorni dalla scadenza del prestito, danneggiamento o smarrimento del materiale bibliografico in prestito o in consultazione l'utente è tenuto a provvedere al reintegro dell'opera o alla sua sostituzione che può avvenire con altro esemplare della stessa edizione o con esemplare di edizione diversa, purché della stessa completezza e di pari valore. Qualora ciò sia impossibile l'utente è tenuto al versamento di una somma, da determinarsi a cura della Biblioteca e comunque non inferiore al valore commerciale del documento stesso.

L'utente che non provvede al reintegro del materiale o al pagamento di cui al precedente comma è escluso dai servizi presso tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario d'Ateneo fino ad avvenuta regolarizzazione della sua posizione.

L'utente che si renda responsabile di reiterati smarrimenti o danneggiamenti delle opere ricevute in consultazione o in prestito può essere escluso permanentemente dai servizi presso tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

In caso di inadempienza nel servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti l'utente è sospeso dal prestito fino ad avvenuta regolarizzazione della sua posizione.

ART. 5

Documenti esclusi dal prestito

Sono esclusi dal prestito:

- a) il materiale bibliografico edito prima del 1950
- b) le opere di consultazione;
- c) i materiali rari e di pregio;
- d) i fondi speciali;
- e) su segnalazione dei docenti, i testi indicati nei programmi dei corsi dei Dipartimenti afferenti alle biblioteche;
- f) ogni altra tipologia di opera o materiale per la quale si ravvisi la necessità – anche temporanea – di limitare la consultazione alla sola lettura in sede.

ART. 6

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di servizio delle singole biblioteche e gli altri regolamenti dell'Università.